



**BANDO PUBBLICO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE,
ANNUALITÀ 2020 – MENSILITÀ GENNAIO/APRILE
DI CUI ALLA LEGGE N. 431 / 1998, art.11**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO SOCIALE

- **Vista** la legge n. 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art.11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;
- **Visto** il Decreto Ministeriale LLPP del 7 giugno 1999, con il quale sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
- **Vista** la Deliberazione di Giunta regionale n. 20/01 del 17 aprile 2020 che ha dato mandato alla Direzione Generale dell'Assessorato dei lavori pubblici di predisporre e pubblicare il bando per l'annualità 2020 e ha fissato la scadenza del 30.06.2020 per la presentazione delle istanze comunali;
- **Vista** la determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Pubblica n. 593 prot.11278 del 21/04/2020, con la quale è stato approvato il bando per l'annualità 2020 mensilità gennaio-aprile;
- in esecuzione della propria Determinazione n° 84 del 28.04.2020

EMANA

il seguente bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, annualità 2020, di cui alla legge n. 431 / 1998, art.11.

ART. 1. OGGETTO

Il presente bando ha come oggetto l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione, di cui alla legge n. 431 / 1998, art.11, per l'annualità 2020 **periodo gennaio-aprile**.

ART. 2. REQUISITI DI AMMISSIONE DEI BENEFICIARI

Può presentare richiesta di erogazione del contributo in oggetto chi, alla data di presentazione della domanda, è in possesso dei seguenti requisiti di ammissione:

1. Cittadinanza Italiana o di uno stato aderente all'Unione Europea.

Residenza anagrafica nel Comune di Gonnosnò e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, al momento della presentazione della domanda, unitamente a tutti componenti del nucleo familiare occupante il medesimo alloggio;

2. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno e la residenza nel Comune di Gonnosnò;

3. Titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà privata sita nel Comune di Gonnosnò e occupata a titolo di abitazione principale o i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Il contratto di locazione deve:

- Risultare regolarmente registrato (ex art. 2 comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

La mancanza di anche uno solo dei requisiti suddetti costituisce causa di esclusione.

Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

ART. 3. REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

- a) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.392), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.162,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.

Il contributo di cui alla L 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il “reddito di cittadinanza”) nel limite dell'importo del canone sostenuto.

ART. 4. ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla concessione del contributo:

- Titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

- Nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/89 sito in qualsiasi località del territorio nazionale.
- Nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il 2° grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 5. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gonnosnò e disponibile nel sito del Comune www.comune.gonnosno.or.it o presso il suddetto ufficio.

La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, sottoscritta e corredata dell'apposita documentazione, dovrà essere presentata a mano, o pervenire a mezzo del servizio postale tramite raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Gonnosnò a mezzo posta elettronica certificata alla pec serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it, a partire dal giorno **28.04.2020** ed entro e non oltre il giorno **29.05.2020**.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute dopo la scadenza del termine suddetto.
Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente.

ART. 6. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Al modulo di domanda deve essere allegato:

- 1) Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 2) Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione;
- 3) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- 4) Copia delle ricevute fiscalmente regolari comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione versato fino alla presentazione della domanda;
- 5) Certificazione ISEE del nucleo familiare (elaborato secondo la normativa vigente);
- 6) Se immigrato extracomunitario copia di un regolare titolo di soggiorno.

Le domande prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione alla formazione della graduatoria e pertanto escluse.

ART. 7. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Esempio di calcolo dell'ammontare massimo di contributo (Fascia A):

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00;

canone annuo effettivo = € 3.600,00;

canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00.

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile. Quindi:

ammontare del contributo annuo = € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00.

Se il contratto ha durata da gennaio a dicembre 2020 e il richiedente presenta le ricevute relative alle quattro mensilità gennaio – aprile, il contributo sarà pari a:

Il contributo mensile = $2.200 / 12 = € 183,33$

Il contributo concedibile = $183,33 \times 4 = € 733,33$

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al precedente articolo 3 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

L'erogazione del contributo è subordinata al trasferimento al Comune di Gonnosnò delle risorse necessarie da parte del competente Assessorato regionale ed alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione.

Il Comune provvederà al pagamento del contributo ammesso in un'unica soluzione e successivamente all'acquisizione delle relative somme dalla R.A.S.; pertanto il pagamento dei contributi non potrà essere erogato né preteso dagli interessati fino al verificarsi delle suddette condizioni. Il contributo sarà rapportato ai mesi effettivi di locazione documentati.

ART. 8. ENTITÀ E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ufficio Servizi Sociali Comunale procederà all'istruttoria delle domande pervenute ed ai relativi controlli verificandone la completezza e regolarità ed alla stesura dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse e non ammesse all'Albo Pretorio comunale (identificate mediante numero di acquisizione al protocollo) consultabile sul sito internet www.comune.gonnosno.or.it, è possibile presentare, a mezzo istanza scritta, eventuali ricorsi debitamente motivati, presso l'Ufficio di Servizio Sociale Comunale. Decorso tale termine, qualora non siano stati presentati ricorsi, l'elenco diventerà automaticamente definitivo.

Se il finanziamento regionale non dovesse essere sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato dal Comune di Gonnosnò, verrà operata la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B di cui all'articolo 3.

ART. 9. INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa vigente, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza ed avverrà esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e dell'eventuale concessione dei contributi economici spettanti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gonnosnò.

ART. 10. CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche avvalendosi dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e verrà escluso dalla graduatoria.

ART. 11. NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni normative vigenti in materia.

Allegato 1 alla Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo Socio Assistenziale
n. 84 del 28.04.2020

Gonnosnò 28.04.2020

Il Responsabile del Servizio
Avv Mauro Steri